



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00234/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2018, presentato, in data 19 gennaio 2018, dalla società ASD Taurisano 1939 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Puglia FIGC/LND e la Polisportiva Dilettantistica Calcio Soletto, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Puglia, di cui al C.U. n. 43 del 21 dicembre 2017, la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, ha accolto il reclamo promosso dalla Polisportiva Soletto nei confronti della ASD Taurisano in relazione alla gara disputata tra le due stesse compagini il 5 novembre 2017 e, per l'effetto, ha inflitto, in capo alla ASD Taurisano, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Polisportiva Soletto, oltre a confermare l'ammenda di € 200,00, già irrogata dal Giudice di primo grado endofederale.

Accoglie il ricorso; per l'effetto, annulla la sanzione della perdita della gara e dispone la ripetizione della stessa per quanto esposto in parte motiva.

Condanna la Parte resistente al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 marzo 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 28 marzo 2018.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face